

## **TI\_GERICHTE 14.2020.109 vom 14. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2020.109\\_d20200714](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.109_d20200714)

FR: TI\_GERICHTE 14.2020.109 du 14 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 14.2020.109 del 14 luglio 2020

### **Regeste**

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia del fallimento decretato durante le ferie estive

### **Erwägungen**

#### **E. 48**

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13 agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. 2. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona il 30 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al pagamento di fr. 1'784.20 a saldo dell'esecuzione inoltrata dall'istante. Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell'art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento della reclamante risulta posteriore alla dichiarazione del fallimento, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore 9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di modo che per l'art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid. 1). Siccome il presupposto di cui all'art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già prima del momento in cui la pronuncia ha esplicito effetti nei confronti della reclamante, il fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.